



IL DIRETTORE TECNICO

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

Spett.le
Città di Torino
Dipartimento Ambiente e
Transizione Ecologica
Divisione Qualità Ambiente
Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali
direzione.ambienteverde@cert.comune.torino.it

Rif. Vs. prot. n. 3367 del 03/04/2025; prot. Arpa n. 30009 del 04/04/2025

OGGETTO: modifica al numero di giorni con superamento dei limiti acustici oltre i 70 dB(A), di cui all'art. 15 comma 2 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico. Richiesta parere per Stadio Olimpico per l'anno 2025.

In riferimento alla Vostra richiesta relativa all'oggetto, si trasmette la valutazione predisposta da questa Agenzia.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, si porgono cordiali saluti.

Dott. Giovanni D'Amore

Firmato digitalmente da:
GIOVANNI D'AMORE
Data: 16/06/2025 09:37:52

*Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
Dott. Jacopo Mario Fogola*



JACOPO MARIO
FOGOLA
14.06.2025
15:47:54
GMT+02:00

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO - Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it



REGOLAMENTAZIONE DELLE DEROGHE ACUSTICHE PER MANIFESTAZIONI E CONCERTI

Giugno 2025



1. PREMESSE

La Città di Torino, con nota prot. 3367 del 03/04/2025, ha chiesto un parere a questa Agenzia in merito alla possibilità di modificare l'attuale disciplina relativa alle autorizzazioni in deroga per le manifestazioni svolte presso lo Stadio Olimpico, con particolare riferimento all'art. 15 comma 2 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, estendendo a 7/10 il numero massimo di giorni in cui è consentito il superamento dei limiti di rumore fino a 80 dB(A).

Al fine di dare un riscontro a quanto richiesto, il presente documento riporta una panoramica della normazione sulle autorizzazioni in deroga per manifestazioni a livello nazionale, regionale e comunale, evidenziandone le specificità e la variabilità, nonché una sintetica analisi del loro impatto in Piemonte, attraverso una raccolta dei dati degli esposti e delle segnalazioni pervenuti ad Arpa.

Vengono quindi proposte alcune valutazioni conclusive che possono costituire un elemento tecnico di supporto alla Città di Torino e alle altre amministrazioni comunali del Piemonte.

2. CONTESTO GENERALE DEI CONCERTI IN ITALIA

Nel 2024, l'Italia ha vissuto un periodo importante per la musica dal vivo, segnando una crescita significativa nel settore dei concerti. Secondo i dati forniti da Assomusica, l'estate ha registrato un incremento del 16% nel numero di eventi rispetto all'anno precedente, con una partecipazione rilevante soprattutto da parte dei giovani. Tutto ciò si è tradotto in oltre 36.000 concerti di musica pop, rock e leggera, quasi raddoppiando i numeri del 2019.

Alcuni eventi hanno attirato centinaia di migliaia di spettatori, quali ad esempio concerti rock (100.000 persone a Reggio Emilia) o festival come il Kappa FuturFestival di Torino e il Nameless in Brianza, con oltre 200.000 partecipanti complessivi. Anche il Rock in Roma 2024 ha battuto ogni record, con 250.000 presenze.

Dal punto di vista economico, il settore ha generato un fatturato diretto di circa 675 milioni di euro, rappresentando il 92% dei ricavi complessivi legati agli spettacoli musicali. L'indotto economico è stato significativo, con ogni euro speso in biglietti che ha generato almeno altri due euro in spese correlate come viaggi, cibo e alloggio. Ad esempio, il Lucca Summer Festival ha venduto oltre 200.000 biglietti, generando un indotto stimato di circa 60 milioni di euro.

3. NORMATIVA NAZIONALE

In Italia, la regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da manifestazioni temporanee, come i grandi concerti, è disciplinata principalmente dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995) e dai successivi decreti attuativi, tra cui il



D.P.C.M. 14 novembre 1997, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

L'articolo 6 della Legge 447/1995 prevede che i Comuni possano autorizzare in deroga ai limiti di zona — previsti dalla classificazione acustica comunale — attività temporanee o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, tenendo conto delle esigenze di tutela della salute pubblica e del riposo dei cittadini. La deroga deve essere motivata e limitata nel tempo, previa valutazione tecnica, e deve prevedere misure di mitigazione del rumore ove necessario.

4. NORMATIVA REGIONALE

Oltre alla disciplina nazionale, alcune Regioni italiane hanno introdotto regolamenti specifici per gestire le deroghe ai limiti di rumore durante i concerti e le manifestazioni. Queste norme servono a conciliare le esigenze degli organizzatori di eventi con la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia del diritto al riposo.

4.1. Regione Piemonte

La Regione Piemonte, attraverso la DGR 27 giugno 2012, n. 24-4049, ha stabilito le disposizioni per il rilascio da parte delle amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga.

La suddetta disposizione regionale, oltre a definire le modalità di presentazione delle istanze di deroga, stabilisce che le manifestazioni a carattere temporaneo possano essere svolte per un massimo di 30 giorni all'anno per ciascun sito e che non si protraggano oltre le ore 24. Tale orario può essere ulteriormente prorogato ma solo a seguito di un apposito provvedimento regolamentare.

Non sono stabiliti invece limiti massimi di livello sonoro autorizzabili in deroga.

4.2. Altre Regioni

Anche altre Regioni hanno deciso di adottare regole specifiche per disciplinare le deroghe.

Il numero massimo di eventi annuali autorizzabili varia sensibilmente: si va da un minimo di 3 a un massimo di 30, a seconda delle esigenze locali e della vocazione turistica del territorio.

I livelli di rumorosità ammessi in facciata agli edifici circostanti, qualora previsti, oscillano mediamente tra i 70 e i 95 dB(A), valori che dovrebbero rispecchiare un compromesso tra la fruibilità degli eventi e il contenimento del disagio acustico per i residenti.

Infine, un elemento importante è rappresentato dagli orari entro cui è consentito lo svolgimento delle manifestazioni: anche qui le scelte sono piuttosto eterogenee e spaziano dalle 23:00 fino alle 00:30, con eventuali differenziazioni in base alla stagionalità e alla collocazione territoriale.



5. REGOLAMENTAZIONE COMUNALE

Come si evince dalla tabella riportata in appendice, in cui sono sintetizzate le disposizioni previste per la deroga delle manifestazioni in alcuni capoluoghi italiani, vi è una certa eterogeneità nelle regolamentazioni adottate a livello comunale.

Il numero massimo di giorni consentiti per le deroghe varia in modo apprezzabile, passando dai 7 di Bologna ai 50 di Cagliari.

Anche i livelli massimi di rumore tollerabili in facciata ai ricettori mostrano differenze significative, spaziando dai 60 dB(A) di Genova fino agli 85 dB(A) di Bologna.

Gli orari limite variano anch'essi, con la maggior parte dei Comuni che fissa l'orario intorno alla mezzanotte o poco dopo, nonostante Milano presenti orari limite diversificati a seconda del numero di eventi e Verona preveda la possibilità di arrivare fino alle 02:00 con un provvedimento di Giunta.


Sebbene i criteri generali siano definiti da atti del Consiglio Comunale (come i Regolamenti acustici), la regolamentazione specifica per particolari sedi (come gli stadi) o la possibilità di modificare i limiti generali sono demandate a provvedimenti della Giunta Comunale. Questo avviene senza vincoli espliciti definiti negli atti del Consiglio, fatta eccezione per il Comune di Verona che prevede un vincolo di orario massimo alle ore 02 a cui la Giunta Comunale deve sottostare.

6. SEGNALAZIONI ED ESPOSTI

Il grafico seguente evidenzia il numero delle segnalazioni di disturbo per rumore che hanno effettivamente generato una pratica di controllo da parte di Arpa Piemonte nel corso del 2024.

La figura mostra come il numero di esposti annuali per manifestazioni sia rimasto relativamente contenuto, attestandosi a meno di 10 unità, a fronte di un numero complessivo di controlli pari a 187.

Il basso numero di esposti rappresenta un segnale positivo in termini di accettabilità sociale delle manifestazioni musicali, soprattutto quando queste sono adeguatamente regolamentate dalle amministrazioni comunali.



Numero di segnalazioni/esposti che hanno generato un controllo di Arpa Piemonte nel 2024

7. CONCLUSIONI

La regolamentazione nazionale in materia di inquinamento acustico prodotto da manifestazioni temporanee, come i grandi concerti, è disciplinata principalmente dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995).

In particolare, l'articolo 6 della Legge 447/1995 prevede che i Comuni possano autorizzare in deroga ai limiti di zona — previsti dalla classificazione acustica comunale — attività temporanee o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, tenendo conto delle esigenze di tutela della salute pubblica e del riposo dei cittadini.

La normativa nazionale non prevede limiti massimi per le attività temporanee, in termini di durata, orari e livelli sonori, ma stabilisce unicamente che la deroga deve essere motivata e limitata nel tempo, previa valutazione tecnica, e deve prevedere misure di mitigazione del rumore ove necessario.

La Regione Piemonte, attraverso la DGR 27 giugno 2012, n. 24-4049, ha stabilito le disposizioni per il rilascio da parte delle amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga.

La suddetta disposizione regionale, oltre a definire le modalità di presentazione delle istanze di deroga, stabilisce che le manifestazioni a carattere temporaneo possano essere svolte per un massimo di 30 giorni all'anno per ciascun sito e che non si protraggano oltre le ore 24, mentre non sono stabiliti limiti massimi di livello sonoro autorizzabili in deroga. L'orario limite delle 24 può essere prorogato ma solo a seguito di un apposito provvedimento regolamentare.



A livello comunale, dall'analisi delle regolamentazioni analizzate, si rileva un quadro caratterizzato da una variabilità a livello locale.

Nonostante ciò, si può riscontrare una certa convergenza nel definire una limitazione degli eventi in deroga a 30 giorni per sito all'anno, con un termine orario alle ore 24 e un livello massimo in facciata ai ricettori più esposti di 70 dB(A).

Si rileva altresì che, sebbene i criteri per la concessione delle deroghe siano definiti dai Comuni attraverso atti del Consiglio, è generalmente prevista la possibilità di demandare alla Giunta una modifica dei limiti acustici, degli orari e del numero dei giorni delle manifestazioni per determinate tipologie di eventi o sedi, senza che vi siano vincoli espliciti definiti a monte negli atti consiliari.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si può concludere che una autorizzazione in deroga per manifestazioni ed eventi di interesse generale e/o in cui sia prevista una grande affluenza di pubblico per un massimo di 7/10 giorni in un anno solare, con un livello limite di 80 dB(A), espresso in termini di livello equivalente sulla facciata esterna dei ricettori più esposti, e con un termine delle attività rumorose entro le ore 24 non sia in contrasto con la normativa nazionale e regionale del Piemonte e sia coerente con le disposizioni adottate da alcune grandi città italiane.

Si ritiene in ogni caso auspicabile che un tale provvedimento, qualora venga adottato, abbia una durata limitata ad un anno, in modo che il suo effetto complessivo possa essere valutato al termine del periodo previsto, anche attraverso una verifica del rispetto dei limiti concessi attraverso l'autorizzazione in deroga e degli impatti sulla popolazione residente.

APPENDICE**TABELLA DI SINTESI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA DEROGA DELLE MANIFESTAZIONI IN ALCUNI CAPOLUOGHI ITALIANI**

Comune	Riferimento normativo	Giorni max/anno	Livello max in facciata ai ricettori [LAeq in dB(A)]	Orario limite	Note
Roma Capitale	Regolamento generico per manifestazioni - Delibera Consiglio Comunale n. 84/2019	30	70	24:00	Limiti, giorni e orari modificabili con delibera di Giunta
Milano	Linee di indirizzo per svolgimento spettacoli e manifestazioni... - Delibera Giunta Comunale n. 859/2023	19	80	23:30 (8 eventi), 00:00 (6 eventi), 00:30 (5 eventi)	Regolamentazione specifica per lo Stadio Meazza, definita annualmente dalla Giunta
Bologna	Regolamento comunale per attività temporanee - Delibera Consiglio Comunale n. 26/2023	7	85	23:30	Regolamentazione specifica Stadio Dall'Ara. Limiti, giorni e orari modificabili con delibera di Giunta
Cagliari	Piano di Classificazione Acustica e Regolamento Acustico Comunale - Delibera Consiglio Comunale n. 37/2016	50	n.d.	23:00 (invernale) 01:00 (estivo)	Regolamentazione specifica Stadio Sant'Elia. Limiti di deroga definiti dai singoli provvedimenti autorizzativi
Verona	Regolamento per la disciplina delle attività rumore - Delibera Consiglio Comunale n. 52/2009 e s.m.i.	30	70 (75 per 2 ore max)	24	Limiti, giorni e orari modificabili con delibera di Giunta (max fino a ore 02)
Genova	Regolamento tutela inquinamento acustico - Delibera Consiglio Comunale n. 51/2020	30	70 (fino alle 22:00), 60 (22:00-24:00)	24	Limiti, giorni e orari modificabili con provvedimento specifico